

Emanato con D.R. n. 1783 del 28.07.2021

Regolamento Laboratori Congiunti

Sommario

- Art. 1 - Definizioni
- Art. 2 - Procedimento di costituzione dei Laboratori congiunti
- Art. 3 - Commissione di Ateneo per i Laboratori congiunti
- Art. 4 - Ufficio Laboratori congiunti
- Art. 5 - Responsabile scientifico del Laboratorio congiunto
- Art. 6 - Proprietà intellettuale
- Art. 7 - Autorizzazione all'utilizzazione dei segni distintivi
- Art. 8 - Monitoraggio dell'attività
- Art. 9 - Durata del Laboratorio congiunto
- Art. 10 - Disattivazione del Laboratorio congiunto
- Art. 11 - Entrata in vigore

Art. 1 – Definizioni

[1] Ai fini del presente Regolamento, le seguenti espressioni assumono il significato di seguito indicato:

- a) *Ateneo*: l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”;
- b) *struttura proponente*: il Dipartimento o il Centro interdipartimentale dell'Ateneo presso cui è incardinato il progetto di ricerca cui è riferito il Laboratorio congiunto;
- c) *struttura coinvolta*: il Dipartimento o il Centro interdipartimentale dell'Ateneo coinvolto, insieme alla struttura proponente, nel progetto di ricerca cui è riferito il Laboratorio congiunto;
- d) *Laboratorio congiunto*: organizzazione di supporto all'attività di ricerca realizzata, in relazione a specifici progetti, dai Dipartimenti e dai Centri interdipartimentali dell'Ateneo in collaborazione con soggetti pubblici o privati quali imprese e consorzi industriali e dei servizi interessati all'applicazione industriale della ricerca;
- e) *Commissione*: Commissione di Ateneo per i Laboratori congiunti, così come disciplinata all'art. 3;
- f) *Ufficio*: Ufficio Laboratori congiunti e rapporti con le Imprese, così come disciplinato all'art. 4;
- f) *Responsabile scientifico universitario*: Responsabile del Laboratorio congiunto, così come disciplinato all'art. 5.

Art. 2 – Procedimento di costituzione dei Laboratori congiunti

[1] I Laboratori congiunti sono costituiti mediante convenzioni tra l'Ateneo e soggetti pubblici o privati quali imprese e consorzi industriali e dei servizi interessati all'applicazione industriale della ricerca relative a specifici progetti di ricerca condivisi tra l'Ateneo e i soggetti esterni.

[2] La proposta di costituzione di un Laboratorio congiunto è deliberata dal Dipartimento proponente a seguito di delibera degli eventuali Dipartimenti coinvolti. Qualora il progetto di ricerca si svolga presso un Centro di ricerca dipartimentale o interdipartimentale, le delibere dei Dipartimenti sono assunte su impulso del Consiglio scientifico del Centro.

[3] La proposta di costituzione deve contenere:

- a) la documentazione relativa al progetto di ricerca in relazione al quale si intende costituire il Laboratorio congiunto, con espressa indicazione della durata del progetto, che coincide con la durata del Laboratorio congiunto;
- b) l'indicazione delle strutture dell'Ateneo e dei soggetti esterni coinvolti, allegando le relative delibere di adesione;
- c) i professori e i ricercatori dell'Ateneo coinvolti nelle attività del Laboratorio congiunto;
- d) il Responsabile scientifico universitario;
- e) l'indicazione degli eventuali spazi fisici dedicati all'attività del Laboratorio congiunto e il soggetto che li mette a disposizione (Ateneo o soggetti esterni);
- f) il Responsabile della sicurezza del Laboratorio congiunto;
- g) le strutture che si faranno carico delle spese per il funzionamento e la manutenzione ordinaria;
- h) i soggetti ai quali compete la responsabilità degli obblighi previsti in materia di salute e sicurezza;
- i) la bozza di convenzione.

[4] La proposta di costituzione deve essere inviata al Rettore al Trasferimento Tecnologico ed all'Ufficio di cui al successivo articolo 4 per una valutazione preventiva dell'iniziativa. Per tale attività istruttoria il Rettore al Trasferimento Tecnologico si avvarrà della Commissione di cui al successivo articolo 3 e dell'Ufficio, nonché del Responsabile del Servizio prevenzione e protezione di Ateneo.

[5] La proposta di convenzione è sottoposta al parere del Senato accademico, ed è approvata dal Consiglio di amministrazione. La convenzione viene sottoscritta dai Direttori di tutti i Dipartimenti interessati.

[6] La gestione amministrativo-contabile dei Laboratori congiunti e del progetto di ricerca in relazione al quale è stato costituito il Laboratorio congiunto compete alla struttura proponente;

[7] All'esito della sottoscrizione della convenzione, l'Ufficio provvederà ad aggiungere il Laboratorio congiunto nella comunicazione sul web della ricerca scientifica e della Terza Missione, nonché nei database di Ateneo sulla ricerca, fino all'eventuale disattivazione.

Art. 3 – Commissione di Ateneo per i Laboratori congiunti

[1] La Commissione, istituita con decreto rettorale, ha funzioni tecnico-consultive, ed esprime pareri in merito alle proposte di costituzione dei Laboratori congiunti, alla rendicontazione annuale e alle evidenze del monitoraggio, alla disattivazione del Laboratorio congiunto, nonché agli argomenti sottoposti al suo esame dalla struttura proponente.

[2] La Commissione è presieduta dal Rettore al Trasferimento Tecnologico ed è composta da quattro professori dell'Ateneo, nominati dal Rettore tra esperti in materie tecnico-scientifiche, economico-gestionali e giuridiche. La partecipazione dei componenti ai lavori della Commissione è a titolo gratuito. Alle riunioni partecipa il Dirigente della Direzione Ricerca e Terza Missione con funzioni di segretario e senza diritto di voto.

[3] Con la sola eccezione del Presidente, membro di diritto, i componenti della Commissione rimangono in carica tre anni e non possono essere confermati nell'incarico per più di una volta.

[4] La Commissione si avvale, per il suo funzionamento, del supporto dell'Ufficio di cui al successivo art. 4.

[5] La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente tramite avviso scritto o messaggio di posta elettronica indicante gli argomenti da trattare. L'avviso deve essere inviato a tutti i componenti con almeno cinque giorni di anticipo rispetto al giorno fissato per la seduta. Anche in assenza di convocazione, la Commissione può riunirsi e deliberare purché siano presenti tutti i componenti. La partecipazione dei componenti alle riunioni della Commissione può avvenire anche a distanza con mezzi audio o video che garantiscano l'identificazione dei componenti e la loro consapevole partecipazione al dibattito e alle deliberazioni. La Commissione si costituisce e delibera validamente con la maggioranza dei suoi componenti. Delle sedute della Commissione viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

[6] Nel rispetto delle regole di trasparenza, i membri della Commissione sono tenuti all'obbligo di riservatezza in merito alle informazioni relative ai documenti esaminati.

Art. 4 - Ufficio Laboratori congiunti

[1] È costituito l'Ufficio Laboratori congiunti e rapporti con le Imprese, con funzioni di supporto istruttorio e operativo al Rettore al Trasferimento Tecnologico e alla Commissione.

Art. 5 - Responsabile scientifico del Laboratorio congiunto

[1] Il Responsabile scientifico del progetto di ricerca per il quale è costituito il Laboratorio congiunto coordina e gestisce le attività del Laboratorio per la durata del progetto stesso.

[2] Il Responsabile scientifico compila e trasmette annualmente al Presidente della Commissione, all'Ufficio e ai soggetti proponenti copia del questionario di monitoraggio e della rendicontazione riepilogativa delle attività svolte di cui al successivo art. 8.

[3] Nel caso in cui soggetto esterno del Laboratorio congiunto sia uno Spin-off dell'Ateneo, il rappresentante legale dello Spin-off non può essere anche Responsabile scientifico del Laboratorio congiunto.

Art. 6 - Proprietà intellettuale

[1] La titolarità dei risultati derivati dal progetto di ricerca seguirà il criterio della natura e del grado di apporto prevalente ai progetti conferito dalle parti, salva la facoltà dell'altra parte di ottenere una licenza gratuita ed esclusiva di utilizzo e/o di esercitare la prelazione all'acquisto nel caso di cessione definitiva a terzi dei risultati.

Art. 7 – Autorizzazione all'utilizzazione dei segni distintivi

[1] Nell'ambito delle attività del Laboratorio congiunto, il soggetto esterno potrà utilizzare i segni distintivi dell'Ateneo, con l'espressa menzione della dicitura *Laboratorio congiunto*, tramite la sottoscrizione di apposito contratto di licenza senza esclusiva, che ne disciplini modalità, durata e oneri a carico del licenziatario.

[2] Il contratto di licenza, predisposto dai competenti uffici, deve prevedere, in ogni caso, l'impegno del soggetto esterno a garantire e manlevare l'Ateneo da qualsivoglia responsabilità in ordine all'utilizzo dei segni distintivi, nonché le condizioni di risoluzione anticipata e revoca della licenza.

[3] Il contratto di licenza si intende comunque risolto di diritto in caso di disattivazione del Laboratorio congiunto.

Art. 8 - Monitoraggio dell'attività

[1] L'attività del Laboratorio congiunto è soggetta a monitoraggio e a valutazione annuale da parte della Commissione con il supporto dell'Ufficio. Gli esiti dei monitoraggi e delle valutazioni, unitamente alla rendicontazione annuale riepilogativa delle attività compiute, dei risultati conseguiti e al rendiconto economico della gestione, sono anch'essi sottoposti alla Commissione.

[2] Per il monitoraggio continuo il Presidente della Commissione si avvale di questionari su attività, risorse, risultati e prospettive del Laboratorio congiunto predisposte dall'Ufficio, da compilare a cura del Responsabile scientifico. La reiterata, omessa, compilazione del questionario costituisce grave irregolarità ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento.

Art. 9 - Durata del Laboratorio congiunto

[1] La durata del Laboratorio congiunto non può essere superiore a quella del progetto di ricerca per il quale il Laboratorio è stato costituito.

[2] La durata è tuttavia condizionata all'esito positivo dei monitoraggi annuali di cui al precedente art. 8, il cui esito è trasmesso dal Presidente della Commissione al Responsabile Scientifico e al Direttore di ciascuna struttura coinvolta. In caso di ripetuto esito negativo, il Laboratorio congiunto sarà disattivato ai sensi del successivo art. 10.

Art. 10 – Disattivazione del Laboratorio congiunto

[1] Il Laboratorio congiunto è disattivato nei seguenti casi:

- a) scadenza del progetto di ricerca per il quale il Laboratorio è stato costituito;
 - b) volontà congiunta delle parti contraenti;
 - c) gravi irregolarità o difetti di funzionamento;
 - d) mancata presentazione della rendicontazione annuale o mancata compilazione del questionario di cui al precedente art. 8;
 - e) esito negativo, per due anni consecutivi, dei monitoraggi e delle valutazioni di cui al precedente art. 8;
 - f) recesso dei soggetti esterni: in questo caso restano in capo ai soggetti esterni le obbligazioni previste dalla convenzione assunte in data precedente la disattivazione.
- [2] Nel caso indicato alla lett. a) del comma precedente, la disattivazione opera di diritto.
- [3] In tutti gli altri casi, la deliberazione è proposta con motivata delibera dei Consigli del Dipartimento o dei Dipartimenti interessati, anche su impulso dei Centri di ricerca eventualmente coinvolti, sentita la Commissione. Alla proposta di disattivazione seguono il parere del Senato accademico e la delibera del Consiglio di amministrazione.
- [4] All'esito della disattivazione, il Laboratorio congiunto viene cancellato dai database sulla ricerca di Ateneo, rimanendo però negli archivi delle attività realizzate.

Art. 11 - Entrata in vigore

- [1] Il presente regolamento entra in vigore alla data indicata nel decreto rettorale di emanazione.